

CONVENZIONE

TRA

Il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato “PAP” o “Parco”)

E

Il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica dell’Università degli Studi di Padova, C.F. 80006480281, con sede legale a Padova in Via 8 Febbraio n. 2, cap 35122, e sede amministrativa a Padova in Piazza Capitaniato n. 7, cap 35139, in persona della Direttrice del Dipartimento, prof.ssa Giovanna Valenzano (di seguito denominato “Università di Padova”)

E

Il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, C.F. 80018670655, con sede legale e amministrativa in Fisciano, Via Giovanni Paolo II, 132, cap. 84084, in persona del Direttore del Dipartimento, prof. Armando Bisogno (di seguito denominato “Università di Salerno”)

E

Il Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università degli Studi di Verona, viale dell’Università n. 4, C.F. 93009870234, nella persona del Direttore del Dipartimento, prof. Paolo De Paolis (di seguito denominato Università di Verona)

VISTO

- il D. Lgs. n. 42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e specificamente:
 - a) l’art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali

interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

- c) l'art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*";
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208*";
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante "*Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura*";
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";
- L'art. 7 del D.lgs n.36/2023 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attivare forme di cooperazione per la realizzazione di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa;
- Lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Salerno;

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona;
- la Determina di approvazione del presente schema di Convenzione e di assunzione di impegno di spesa n. 193 del 26/12/2024;

PREMESSO CHE

- il Parco Archeologico di Pompei, quale Istituto del MIC dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”*;
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana*

- di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte”;*
- l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo, ...”; ai sensi dell'articolo 2, comma

- 1, “L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;
- L’Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
 - L’Università degli Studi di Salerno, in accordo all’Articolo 9 dello Statuto, promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre Università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa, altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica. I rapporti esterni dell’Università sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
 - L’Università degli Studi di Verona ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto “è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l’elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese secondo i principi della Costituzione italiana e della Magna Charta delle Università Europee” e in base all’art. 3 “ in relazione alle proprie finalità e nell’esercizio della propria autonomia, l’Università, anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati (omissis) promuove la collaborazione con Università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell’art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività”;*
- ai sensi dell’art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *“La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e*

nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti *ex art.* 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali Dottorati di ricerca e Master, con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC, progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico nonché attività di studio;
- tra i principali strumenti di valorizzazione vi è, senza dubbio, la promozione del patrimonio attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell’area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente Convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (Direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (D. Lgs. n. 50/2016), secondo cui le

- amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli “*organismi di diritto pubblico*”, in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1, lett. d del D. Lgs. n. 50/2016);
- le attività previste dalla presente Convenzione assicurano scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;
 - le Università degli Studi coinvolte nel progetto hanno esperienza e competenza nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte antica; nella storia e nella valorizzazione del patrimonio culturale; nella ricerca sui beni culturali collegata alle attività di Terza Missione;
 - Il Parco Archeologico di Pompei e le Università coinvolte nel progetto, pertanto, hanno obiettivi comuni nel voler definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria

TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - OGGETTO E OBIETTIVI

2.1 Con il presente accordo le Parti intendono attuare un progetto di valorizzazione del patrimonio archeologico di competenza del Parco Archeologico di Pompei mediante lo svolgimento di attività di studio e ricerca propedeutiche alla realizzazione, da parte del Parco, di una mostra dedicata al mondo femminile ed ai diversi aspetti che lo caratterizzano.

2.2 Nell'ambito di tale accordo le parti si impegnano a collaborare alla definizione ciascuno per la propria parte e con il supporto organizzativo dei propri uffici.

2.3 Le parti convengono sin da ora che:

- **Il Parco Archeologico di Pompei** si faccia carico:

- di tutte le attività necessarie alla realizzazione del percorso espositivo;
- della produzione del catalogo.
- **le Università coinvolte** si facciano carico:
 - delle attività di studio e ricerca propedeutiche alla progettazione del percorso espositivo.

Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE, DATE E SEDE DI MOSTRA

4.1 La mostra sarà allestita presso la Palestra Grande all'interno del Parco Archeologico di Pompei; la data di inaugurazione è prevista orientativamente nel mese di aprile 2025.

4.2 La presente convenzione è valida dalla data di stipula fino al giorno di inaugurazione della mostra di cui in oggetto, e in ogni caso, non oltre la data del 31.05.2025.

4.3 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 - COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

4.1 Per Università degli Studi di Padova partecipano al Gruppo di lavoro:

- Prof.ssa Monica Salvadori
- Prof.ssa Maria Stella Busana
- Prof.ssa Monica Baggio

4.2 Per l'Università degli Studi di Salerno partecipano al gruppo di lavoro:

- Prof. Mauro Menichetti
- Dott. Giovanni De Benedictis
- Dott.ssa Anna Favero

4.3 Per l'Università degli Studi di Verona partecipa al Gruppo di lavoro

- Prof.ssa Patrizia Basso

Art. 5 - REFERENTI SCIENTIFICI

5.1 Relativamente alle attività oggetto della presente Convenzione, ed al fine di monitorare le esigenze e le opportunità per le iniziative comuni, le Parti convengono di individuare i seguenti referenti scientifici:

- per il Parco Archeologico di Pompei: Dott. Gabriel Zuchtriegel
- per l'Università di Padova: Prof.ssa Monica Salvadori
- per l'Università di Salerno: Prof. Mauro Menichetti
- per l'Università di Verona: Prof.ssa Patrizia Basso

Art 6 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1 Le iniziative scientifiche derivanti dalla ricerca condotta nell'ambito del presente accordo, quali pubblicazioni e workshops, dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Su tutto il materiale prodotto andranno riportati i loghi di PAP e MIC.

Art. 7 - RISERVATEZZA

7.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti si obbligano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente accordo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

7.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

7.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

7.4 Gli Enti coinvolti potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso delle altre parti. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione.

Art. 8 - ONERI

8.1 La presente convenzione non comporta oneri finanziari per il Parco Archeologico di Pompei ad eccezione

dei rimborsi spese di cui al seguente articolo 10 e si fonda sulla condivisione di risorse, professionali ed economiche, già disponibili alle Parti.

8.2 La presente convenzione non determina alcun ulteriore obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 9 - RIMBORSI SPESE

9.1 Il Parco si impegna a riconoscere un rimborso spese nei confronti dei soggetti designati dalle Università, ed indicati nella presente Convenzione all'art. 5, chiamati a partecipare al gruppo di lavoro.

9.2 Saranno ammesse al rimborso esclusivamente le spese sostenute nel periodo compreso tra la data di stipula della presente convenzione e la sua scadenza come prevista al precedente Art. 4.

9.3 Sono rimborsabili le spese sostenute dalle Università per un ammontare massimo di 3000,00 euro all'Università di Padova, 3.000,00 euro all'Università di Salerno, 1.000,00 euro all'Università di Verona.

9.4 Le spese sostenute dalle Università si potranno attestare esclusivamente in:

- trasferte effettuate – su convocazione del Parco - dai soggetti di cui sopra, per la partecipazione a sopralluoghi e riunioni organizzati dal Parco;

9.5 Il Parco riconoscerà alle Università esclusivamente le spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate ai sensi di legge.

Art. 10 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI - SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA

10.1 Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

10.2 Le Università garantiscono al PAP idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro per le attività eventualmente svolte all'interno del Parco nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10.3 Le Università provvederanno, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle

attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

10.4 Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

10.5 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

10.6 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

10.7 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

10.8 I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

Art. 11 - CONTROVERSIE

11.1 Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

11.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI

12.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

12.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

12.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE

13.1 La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

13.2 L'imposta di bollo sull'unico originale viene assolta in modalità virtuale dall'Università di Verona e dall'Università di Salerno.

13.3 Tutte le modifiche e le integrazioni al presente devono essere effettuate in forma scritta.

13.4 La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 14 - RINVIO

14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per l'Università degli Studi di Padova
La Direttrice del Dipartimento dei Beni Culturali
Prof.ssa Giovanna Valenzano

Per l'Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale
Prof. Armando Bisogno

Per l'Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Culture e Civiltà
Prof. Paolo De Paolis

CPZ